



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/12/2006

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 38

"Norme per il riconoscimento e il funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce il Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari con il relativo Statuto, costituito dai dipendenti in servizio e da quelli cessati per vari motivi.

Art.2
(Organismi)

1. Gli organismi del Circolo sono formati dai rappresentanti dei dipendenti, in servizio o cessati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Art. 3
(Finalità)

1. Il Circolo, attraverso i propri organismi, persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
- a) conservare, migliorare e rendere operante il vincolo di colleganza;
 - b) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione mediante la promozione e la gestione di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali tra i soci, senza fine di lucro;
 - c) indire ogni manifestazione che gli organismi sociali ritengano opportuna per il conseguimento delle finalità.

Art. 4
(Obiettivi)

1. Il Circolo, oltre gli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere coinvolto dal Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni e altre iniziative socio-culturali e istituzionali.

Art. 5
(Convenzioni)

1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Circolo e i suoi organismi al fine di snellire le procedure e i rapporti fra i dipendenti e l'Amministrazione regionale.

Art. 6
(Supporto organizzativo)

1. La Giunta regionale garantisce, attraverso opportuni strumenti, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri del Circolo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA